

**Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01)**

Accertamento tributario – Impugnazione - Legittimazione straordinaria all'impugnazione del fallito – Conseguimento di esito favorevole – Utilizzabilità del risultato da parte del curatore – Modalità.

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento In genere.

Il contribuente fallito è legittimato ad impugnare l'accertamento tributario, nell'inerzia degli organi fallimentari, e, nel caso di esito favorevole dell'azione promossa, il curatore può eccepire il relativo giudicato, limitando in tal modo la pretesa del concessionario, insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato, che dovrà essere ammesso al passivo nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs\\_14\\_2019\\_art\\_143](#), [Dlgs\\_14\\_2019\\_art\\_142](#), [Dlgs\\_14\\_2019\\_art\\_005](#), [Dlgs\\_14\\_2019\\_art\\_144](#), [Dlgs\\_14\\_2019\\_art\\_200](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_300](#)